

TAR Perugia 04/08/1998 n. 806

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

Ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione, l'art. 17 co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., ha inteso indicare, in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo, un criterio di aggiudicazione avente un indubbio valore obbiettivo, quale la produzione di curricula professionali; peraltro, la detta disposizione non prevede alcuna specifica procedura per l'assegnazione di incarichi di progettazione di opere pubbliche per importi inferiori a 200.000 Ecu, con la conseguenza che l'utilizzo del criterio dei curricula non preclude la possibilità per l'Amministrazione di fissare ulteriori e diverse modalità di selezione dei progettisti, restando comunque esclusa la possibilità di una chiamata diretta a piena discrezione dell'Ente ed essendo obbligatoria, la previa pubblicazione di un avviso, seguita dalla valutazione dei curricula di coloro che abbiano risposto all'avviso stesso.